



**Associazione dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**



**Associazione  
Nazionale  
Commercialisti**

## **COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO L' EMENDAMENTO SCELTA POLITICA DEL PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEGLI ENTI LOCALI APRE UN SERIO PERICOLO DI CLIENTELISMO**

Roma, 17 febbraio

La previsione dell'art. 57 ter del DL 26 ottobre 2019, n.124 convertito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 è un chiaro attacco alla tutela della fede pubblica, all'indipendenza dell'organo di revisione degli enti locali e va contro la logica, condivisibile e corretta, della completa autonomia dell'organo di controllo rispetto all'ente controllato.

La nomina del presidente del collegio da parte dei consigli comunali riporta colui che presiede l'organo di controllo nell'alveo delle nomine politiche. La riforma del sistema di nomina ha portato, senza alcuna tema di smentita, un innalzamento dell'autonomia dell'organo di controllo e la pratica limitazione della nomina ad un solo mandato triennale ha eliminato, in via immediata, qualsiasi tentazione di un approccio lassista e accondiscendente con lo scopo di ottenere la riconferma per un ulteriore triennio.

E' il segnale che conta spesso di più ancora del testo e sembra chiaro il fastidio che trasuda da questa norma su un organo di controllo qualificato ed indipendente; anche la limitazione su base provinciale sembra andare nella direzione di una volontà di vicinanza fisica tra controllato e controllore.

Sarebbe quindi opportuno eliminare la disposizione dell'art. 57 ter e ripristinare un sistema che funziona e che, anzi, avrebbe dovuto essere applicato anche agli organi di controllo degli organismi partecipati degli enti, dato che sono molto spesso le società partecipate il vero bubbone degli enti locali e territoriali.

In subordine, occorre sospendere l'attivazione del nuovo sistema almeno per il 2020, magari per precisare almeno la qualificazione dei presidente ed eliminare l'illogica base provinciale, oppure consentire all'iscritto la scelta della provincia, senza riferimento alla residenza, ma soprattutto perché le domande dei revisori di iscrizione al registro dei revisori degli enti locali era basata su una aspettativa di incarichi tutti assegnati tramite sorteggio e su base regionale.

L'aspettativa di coloro che si sono iscritti è stata affievolita, se non abolita, da una norma entrata in vigore dopo la scadenza dei termini per le domande.

*ADC- ANC Comunicazione*